



# COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

## ORDINANZA

N. 18 del 07-06-2017

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA INCENDI BOSCHIVI

## IL SINDACO

Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;

Dato atto che le condizioni meteorologiche e climatiche di questo scorcio di stagione primaverile caratterizzate da temperature elevate e insussistenza totale di precipitazioni con fenomeni diffusi di arido e secco nella vegetazione arborea e non, costituiscono condizioni di alto rischio per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi;

Vista l'informativa regionale su operatività AIB prot. n. 4159 del 05/06/2017;

Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;

Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la .LR.T. n. 39 del 21/03/2000 e ss.mm.ii. " Legge Forestale della Toscana;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08/08/2003 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regione Toscana n. 50/2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935/2014;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 in materia di Protezione Civile;

Vista la legge 116 del 11/08/2014 ed in particolare l'art. 14 comma 8;

Visto l'art. 50 del T.U. degli Enti Locali , D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

## ORDINA

su tutto il territorio comunale

a) **il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**

b) il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma1 del regolamento Forestale della Regione Toscana e in specifico:

- o accensione fuochi e carbonaie;
- o abbruciamento di residui vegetali;

- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- accumulo o stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
- qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

il tutto nei seguenti siti:

- nei boschi e nelle aree assimilate;
- negli impianti di arboricoltura da legno;
- nella fascia di terreno contigua alle arre di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

c) il divieto assoluto di abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

d) ai proprietari dei terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica competenza al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o pronto intervento in caso di incendio e garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno disponibilità;

**e) ai proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:**

- realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione per gli eventuali insediamenti presenti per una ampiezza compresa tra 10 e 20 m a mezzo di taglio della vegetazione incolta e arbustiva e delle sterpaglie cresciute abusivamente, lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea, spalcatatura delle conifere, diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, ramaglie e materiale vegetale in genere;

**E' consentito l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati entro 20 metri di distanza dagli stessi adottando le necessarie cautele .**

**I divieti sopra indicati vigono da oggi fino al 31 Agosto compreso , fatta salva eventuale proroga.**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza , quando non configuri infrazione alle norme del Codice Penale ed a quelle in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata agli Agenti della Polizia Locale di Fauglia, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e Pubblica Sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 gg dalla Pubblicazione all'Albo, ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120gg dalla medesima data.

**Chiunque avvisti un incendio è tenuto ad informare :**

**SOUP (Sala Operativa Unificata permanente) della Regione Toscana n.verde 800-425425 ATTIVO 24 ORE SU 24**

ed anche:

**Pronto intervento VV.FF. n. 115**

**Emergenza Ambientale Corpo Forestale n. 1515**

**Pronto Intervento Carabinieri n. 112**

Il testo della presente ordinanza è pubblicato sul sito internet dell'Ente e dello stesso sarà data massima diffusione .

**IL SINDACO**

**Carlo Carli**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.